

16.10.2020

COVID 19 |

CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA

A seguito delle indicazioni predisposte dall'Istituto superiore della sanità i **genitori lavoratori dipendenti con figli che frequentano scuole e servizi educativi dell'infanzia potrebbero trovarsi a fronteggiare periodi di quarantena obbligatoria** disposti dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta durante la quarantena scolastica in modalità agile, **uno dei genitori può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente fruendo di un congedo indennizzato dall'INPS.**

DESTINATARI

I soli genitori lavoratori dipendenti. Risultano, pertanto, esclusi i genitori lavoratori autonomi nonché i genitori iscritti alla Gestione Separata INPS (ad esempio, co.co.co.).

REQUISITI DI ACCESSO

Per poter fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, il genitore richiedente

- deve avere un rapporto di **lavoro dipendente** in essere. In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'INPS dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
- **non deve svolgere lavoro in modalità agile** durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica;
- deve essere **convivente** durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio, minore di anni quattordici, per cui è richiesto il congedo stesso.

DURATA E MODALITÀ DI UTILIZZO

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica può essere fruito per periodi ricadenti **nell'arco temporale compreso tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.**

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio oppure per un altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione.

Nell'ipotesi in cui vi siano più provvedimenti parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso figlio o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene, comunque, corrisposta un'unica indennità.

Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena ovvero per una parte dello stesso.

Laddove sussista il diritto, a tale congedo, in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella relativa fruizione.

TRATTAMENTO ECONOMICO

È riconosciuta al genitore un'indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione, solamente per le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

MODALITÀ DI RICHIESTA

La domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica va presentata all'INPS esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- portale web (PIN/SPID)
- Contact center integrato (numero verde)
- Patronati.

La domanda può essere retroattiva rispetto alla data di presentazione, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020 ed in seguito a provvedimento ASL.

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Ricordiamo che, la fruizione del congedo è incompatibile con:

- la **prestazione di lavoro in modalità agile** (negli stessi giorni di fruizione del congedo) del richiedente o dell'altro genitore convivente con il minore;
- mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore convivente con il minore;
- contestuale fruizione, da parte dello stesso, di strumenti a sostegno del reddito quali cassa integrazione, NASpl etc..

Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, abbia **solo una riduzione di orario di lavoro**, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, l'altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo.

Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni.